CAMERA DEI DEPUTATI N. 2641

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PEZZOLI

Modifica dell'articolo 1 del codice civile in materia di capacità giuridica

Presentata il 6 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 12 luglio 1996 il Comitato nazionale per la bioetica, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha presentato il Documento « Identità e statuto dell'embrione umano ».

Tale Documento, nato dall'esigenza di contribuire a mettere ordine nella delicata ed intricata materia della procreazione assistita e della ricerca sperimentale ad essa connessa, riconosce all'embrione lo *status* di persona sin dalla fecondazione, giacché statuisce che l'embrione « ha diritto ad essere trattato come una persona » e che « non è una cosa » ma appartiene alla « specie umana », sì che la sua « identità personale sussiste fin dalla fecondazione »; già da tali inequivocabili premesse emerge la necessità che la vita umana sia tutelata anche e sin dalla sua fase embrionale.

Codesto pronunciamento del Comitato nazionale per la bioetica, che ha stabilito il dovere di proteggere gli embrioni in quanto esseri umani nella fase iniziale e precoce del loro sviluppo, trae il proprio fondamento scientifico dal fatto che l'embrione fecondato è costituito dalla fusione di ovocita e spermatozoo, cellule germinali dette anche gameti, l'una di provenienza materna e l'altra paterna, corredata ciascuna di 23 cromosomi; i gameti, con il fondersi, trasformano e rinnovano entro lo zigote i due precedenti corredi che hanno concorso a formarlo, onde lo zigote, per successive trasformazioni, dà luogo all'embrione, nuova cellula iniziale che porta 46

cromosomi, cioè il numero dei cromosomi della specie umana.

Tali risultanze trovano una ricchissima ed inequivocabile bibliografia; a solo titolo di esempio, manuali di embriologia generale affermano senza tentennamenti che « lo sviluppo di un nuovo individuo comincia con la fecondazione » (Langman J., *Embriologia medica,* pag. 3, Ed. Piccin, Padova 1972); oppure, « L'embrione ad ogni stadio del suo sviluppo è un organismo vivente » (Balisky B.J., *An introduction to the Embriology,* pag. 3 e 87, Ed. Saunders, Philadelphia and London 1965).

Ancora, intendendosi per aborto la « interruzione della gravidanza con morte del prodotto del concepimento », è appena il caso di notare che non può morire chi non è vivo (Frache G., *Aborto,* in Enc. Med. Ital., Ed. Sansoni, Firenze 1959).

Dato che il destino del nuovo ente è di costituire un essere umano, i gameti, cioè i costituenti, sono di provenienza umana ed in tale nuova cellula, proprio perché corredata da 46 cromosomi, c'è già tutto l'uomo, l'embrione fecondato, rappresentando la sede di un processo evolutivo sempre più complesso, strutturato e destinato al completamento del nuovo essere concepito, è indiscutibilmente provvisto di vita umana.

Se chiare ed inequivocabili sono le risultanze del documento approvato dal Comitato nazionale per la bioetica, appaiono allora evidenti sia l'urgenza di recepirle in apposito testo legislativo sia l'opportunità di eliminare dal nostro ordinamento tutte le disposizioni legislative in contrasto con le certezze raggiunte dalla moderna dottrina scientifica.

A tale proposito, l'articolo 1 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, la cui rubrica recita « Capacità giuridica », dispone, al primo comma, che « La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita », e, al secondo comma, che « I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita ».

La formulazione dell'articolo 1 del codice civile (consona, peraltro, ad un'epoca in cui la scienza non aveva ancora raggiunto con certezza le conclusioni del Comitato nazionale per la bioetica e non aveva, perciò, ancora potuto confermare ciò che il giureconsulto romano Paolo proclamava sin dall'antichità, quando affermava, con grande umanità, che *conceptus pro iam nato habetur,* « il concepito si deve considerare come se già fosse nato », senza ricordare anche la circostanza che i cinesi contano gli anni delle persone aggiungendo sino a nove mesi prima della nascita...), appare perciò palesemente in contrasto con le conclusioni del documento « Identità e statuto dell'embrione umano », e, più in generale, con le citate affermazioni riferibili alla scienza ed alla dottrina medica.

Riconoscere, infatti, la capacità giuridica solo dal momento della nascita, costituisce ora nulla più che una convenzione non corredata da alcun fondamento scientifico, che, se certamente risolve le possibili difficoltà pratiche connesse alla esatta determinazione del momento del concepimento del nascituro, non sembra tuttavia poter ostare ad una riformulazione dell'articolo in questione più idonea, tenute soprattutto contro le importantissime implicazioni d'ordine pratico e teorico riconnesse a tale rivoluzionario, ancorché semplicissimo, nuovo enunciato.

Con riferimento alla delicata materia della procreazione assistita e della ricerca sperimentale ad essa connessa, sull'assunto che genetica e bioetica debbano costituire intreccio inscindibile e che non sussista alcuna differenza ontologica fra embrione e cosiddetto pre-embrione, vale a dire l'embrione entro il quattordicesimo giorno, termine prima del quale l'embrione può ancora scindersi e dare vita a gemelli e così via, dato che non vi sono discontinuità significative nello sviluppo dell'embrione ed i diversi possibili nuclei di vita che possano precedere la formazione di un embrione indiscutibilmente unico costituiscono già altrettante persone *in fieri,* l'embrione impiantato nell'utero materno, dato che è il momento dal quale se ne possa affermare con certezza l'appartenenza alla famiglia in quanto ad essa legato da una speranza di vita, costituisce ineludibilmente principio di vita in divenire.

Appare quindi doveroso adeguare lo spirito e la lettera dell'articolo 1 del codice civile anche alle certezze raggiunte dalla moderna scienza genetica e bioetica in tema di fecondazione artificiale omologa fra coniugi, e recepirle entro un'apposita ed idonea nuova formulazione che riconosca al concepito ed all'embrione impiantato nell'utero materno la capacità giuridica senza subordinare alcun riconoscimento di diritti all'evento della nascita.

L'articolo unico della presente proposta di legge contiene dunque la nuova formulazione dell'articolo 1 del codice civile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 1 del codice civile è così sostituito:

« ART. 1. – *(Capacità giuridica)*. – La capacità giuridica si acquista dal momento del concepimento.

In ipotesi di fecondazione artificiale omologa fra coniugi, la capacità giuridica si acquista dal momento in cui l'embrione è impiantato nell'utero mateno ».